

TITOLI AZIONARI

Nella s.p.a. sono previsti anche:
strumenti finanziari partecipativi

➤ Emissione delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

[lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione]

2. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

[In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione]

Art.2346

Tre profili relativi al significato di

"AZIONE":

- ❖ frazione del capitale;
- ❖ complesso dei diritti e degli obblighi del socio (*status socii*);
- ❖ documento rappresentativo del capitale e della condizione di socio.

I

Capitale

- Rapporto delle azioni con l'entità del capitale.
- Valore nominale uguale per tutte le azioni: la somma dei valori nominali delle azioni corrisponde al capitale della società.
- Valore nominale ≠ valore reale [questo rappresenta il valore di scambio dell'azione derivante dall'incontro tra domanda ed offerta sul mercato (valore corrente)].
- Corrispondenze fra titoli azionari e dinamiche del capitale sociale in aumento o in riduzione (rinvio).

1. Il valore nominale di ciascuna azione - da riferirsi a tutte le azioni emesse - corrisponde ad una frazione del capitale sociale.
2. Può mancare l'indicazione del valore nominale delle azioni.
3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
4. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art.2346

II**Socio**

- **Complesso dei diritti e degli obblighi che fanno capo all'azionista [*status socii*]**
- **Versamenti e sottoscrizioni**
- **Diritti dell'azionista:**
 1. **diritti patrimoniali (diritti agli utili ed alla quota di liquidazione);**
 2. **diritti amministrativi (diritto di voto, con relativi diritti connessi: diritto d'intervento in assemblea e diritto di parola in ordine agli argomenti trattati).**
- **Categorie di azioni fornite di diritti diversi.**

Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Fuori dai casi di cui all'art. 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali modalità di conversione in azioni di altra categoria.

art. 2350

Diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Gli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

art. 2351

III**Documento // Incorporazione**

❖ **Autonomia**

❖ **Letteralità**

Confronto con la cambiale